

Cassa pensione ASIPG / feusuisse

Previdenza LPP Flex 2025

Persone assicurate

Vanno assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti assoggettati all'obbligo contributivo AVS, che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 12'000.-- e il cui grado di occupazione è superiore al 20%. Devono essere assicurati:

- i rischi morte e invalidità, dal 1. gennaio successivo al compimento del 17.mo anno di età
- le prestazioni di vecchiaia, dal 1. gennaio successivo al compimento del 24.mo anno di età

Gli indipendenti possono farsi assicurare facoltativamente alle medesime condizioni dei dipendenti

Salario annuo assicurato

Il salario annuo presumibile soggetto all'AVS al netto di una somma di coordinamento ridotta funge da base per la determinazione delle prestazioni di previdenza e dei contributi. La somma di coordinamento ammonta a CHF 26'460.-- moltiplicata per il grado d'occupazione. Il salario annuo assicurato è limitato a CHF 302'400.--

Se dal calcolo summenzionato risulta un salario annuo assicurato inferiore a CHF 3'780.--, esso viene portato a questo valore.

Salario annuo assicurato = Salario annuo AVS – (26'460.-- x grado di occupazione)

Esempio:

Salario annuo soggetto all'AVS	CHF 27'000.--
Grado d'occupazione	60%
Deduzione di coordinamento (60% di CHF 26'460.--)	CHF 15'876.--
Salario annuo assicurato	CHF 11'124.--

	Salario annuo AVS	Salario annuo assicurato
		constantemente CHF 302'400.-
CHF 328'860.--		Salario annuo AVS Meno la somma di coordinamento CHF 26'460.-- x Grado d'occupazione
		Minimo CHF 3'780.--
CHF 12'000.--		Non assicurato

Contributi

I contributi annui vengono calcolati in percento del salario annuo assicurato e sono per almeno la metà a carico del datore di lavoro.

I saggi di contribuzione valevoli attualmente sono indicati nella tabella figurante a tergo.

I contributi annuali sono pagabili posticipatamente (risparmio degli interessi) in rate trimestrali o mensili.

Coordinamento con l'assicurazione infortuni

Per principio le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF precedono quelle della LPP. Per le persone che non sono assicurate conformemente alla LAINF (gli indipendenti) la copertura assicurativa viene estesa anche agli infortuni (contributo supplementare di poca entità).

Interlocutori per eventuali domande

Cassa di compensazione
dell'artigianato svizzero
Casella postale
3001 Berna

Telefono 031 379 42 42
Fax 031 379 42 43
E-mail ak105@ak105.ch
Internet www.ak105.ch

Cassa pensione ASIPG / feusuisse

Previdenza LPP Flex 2025

Prestazioni previdenziali

Genere	Piano B1-flex	Piano B2-flex	Piano B3-flex	Piano B4-flex
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Prestazioni di vecchiaia

Rendita di vecchiaia	Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia	Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia	Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia	Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia
Rendita per figli di pensionato	20% della rendita di vecchiaia, per ogni figlio	20% della rendita di vecchiaia, per ogni figlio	20% della rendita di vecchiaia, per ogni figlio	20% della rendita di vecchiaia, per ogni figlio

Prestazioni in caso d'invalidità

Rendita d'invalidità	aumentata al 40% del salario assicurato	aumentata al 50% del salario assicurato	aumentata al 50% del salario assicurato	aumentata al 40% del salario assicurato
Rendita per figli d'invalido	20 % della rendita aumentata d'invalidità, per ogni figlio	20% della rendita aumentata d'invalidità, per ogni figlio	20% della rendita aumentata d'invalidità, per ogni figlio	20% della rendita aumentata d'invalidità, per ogni figlio
Esonero dal pagamento dei contributi	In vigore dopo tre mesi dall'inizio dell'invalidità	In vigore dopo tre mesi dall'inizio dell'invalidità	In vigore dopo tre mesi dall'inizio dell'invalidità	In vigore dopo tre mesi dall'inizio dell'invalidità

Prestazioni in caso di decesso

Rendita per coniugi / Rendita per conviventi	60% della rendita d'invalidità secondo piano BB, risp. della rendita di vecchiaia in corso	60% della rendita d'invalidità secondo piano BB, risp. della rendita di vecchiaia in corso	60% della rendita aumentata d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso	60% della rendita aumentata d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso
Rendita per orfani	20% della rendita aumentata d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso per ogni figlio	20% della rendita aumentata d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso per ogni figlio	20% della rendita aumentata d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso per ogni figlio	20% della rendita aumentata d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso per ogni figlio
Capitale di decesso	Corrispondente all'avere di vecchiaia disponibile sempre che esso non venga utilizzato per il finanziamento di una rendita per coniugi / rendita per conviventi			

Contributi in % del salario assicurato

Età	Piano B1-flex	Piano B2-flex	Piano B3-flex	Piano B4-flex
18-24	1.8%	2.2%	2.4%	1.9%
25-34	9.7%	10.2%	10.3%	9.8%
35-44	13.4%	13.9%	14.1%	13.5%
45-54	19.3%	19.9%	20.0%	19.4%
55-65/donne 64	21.0%	21.7%	21.8%	21.1%

Supplemento copertura infortuni: Piano B1-flex 0.4%, Piano B2-flex 0.5%, Piano B3-flex 0.6%, Piano B4-flex 0.5%

Disposizioni per la rendita di vecchiaia

L'ammontare della rendita di vecchiaia è subordinato all'avere di vecchiaia disponibile che dipende a sua volta:

- dall'età all'inizio dell'assicurazione
- dall'ammontare del salario assicurato
- dall'ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita dal dipendente e da ulteriori versamenti unici regolamentari
- dal tasso d'interesse*
- all'aliquota di conversione per la rendita*

* definita dalla Commissione d'assicurazione; per la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazioni minime secondo la LPP) vigono le prescrizioni minime legali

Disposizioni sulla rendita d'invalidità nel piano BB

L'ammontare della rendita d'invalidità viene calcolato in base alla stessa aliquota di conversione valevole per la rendita di vecchiaia. L'avere di vecchiaia determinante ai fini del calcolo è formato dalla parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazione minima ai sensi della LPP) acquisito dalla persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità e dalla somma dei futuri accrediti di vecchiaia, senza interessi. In linea di massima l'obbligo di prestazione della Cassa pensione inizia contemporaneamente a quello dell'Al.